Contratto per l'annualità 2020 tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di

		l'Azienda Sanitaria	Provinciale di			
		e				
-				La str	ruttura	
L'anno	il giorno	del mese di _		_, in	nei 1	ocali
	de	ll'Azienda Sanitaria Provi	nciale di	cor	n sede in	
		Sono pres	enti			
•••				. L'Azienda S	Sanitaria Pro	ovinciale di
		(Partita Iva	Codice	Fiscale (se d	liverso dalla	ı Partita Iva
Rappresentata	dal Direttore	Generale/Commissario	Straordinario	Dr		nato
a	il	munito dei nec	essari poteri co	me da Decret	to di nomin	a n
del		. e domiciliato, ai fini del p	presente atto, pre	esso la sede d	lell'Azienda	a medesima
		E				
Lo specialista e	o la struttura		(ii	ndicare la ro	agione soci	ale) codice
struttura <i>(obblig</i>	ratorio)	accreditato\a co	on decreto n	del	:	pubblicato
nella GURS n.	del	Partita Iva:_		Codi	ce Fiscale	(se diverso
dalla partita Iva))	con sede in		(Prov.:	CA	P:)
Via		n	rappre	esentato\a	dal/la	Signor/a
		Codice Fiscale:		_domiciliato	/a per la ca	rica presso
la sede della stru	ıttura, il/la qual	e, consapevole delle respo	nsabilità penali	in caso di dic	hiarazioni 1	mendaci, ai
			:sensi	dell'art. 76 T	Ր.Ս. 445/200	00, dichiara
di intervenire al	presente atto i	n qualità di titolare o rap	presentante lega	ale del sogge	tto contraer	nte, (a
	C.C.I.A.A. reca	come attestato dalla seguer ante la composizione del C opia autentica dello statuto ;dei Soci di conf	Consiglio di Am o vigente e del v	ministrazione verbale dell'A	e e i poteri Assemblea	itto -

;Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale

che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, ,preventivo e che nessuno di tali pro		
– ovvero –		
si trova in stato di insolvenza ed è pertant	to sottoposto a proced	
che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l' prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 142 ;decadenza, sospensione o divieto pre	applicazione di una delle m 23 e che non sussistono le	nisure di (c cause di
di essere in regola con la normativa in materia di antinfortun ;tutela dell'igiene di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in	e della salute e di sicurezza si	ul lavoro
;prestazioni erogate compreso le verif	-	,
Per		
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza	specialistica ambulatoriale, re	elativamente alla
branca, in conformità al decreto dell'A	ssessore della Salute della R	egione Siciliana
.n o	del	_per l'anno 2020
Premesso		
che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio regionale, nell'ambito della Programmazione Regionale e degle è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa e cio regionale e degle construire regionale.	i atti connessi e/o consequenz	ziali, ondo
che la Giunta regionale, con la delibera n. 218 del 27 giugno 2 Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle mi del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosec 2010/2012 (adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i	2013, ha apprezzato il Programura sure strutturali e di innalzamo cuzione del Programma Opera .) e che è stato approvato, co	nma - ento ativo n il
D.A. n. 438/2021, il "Programma Operativo di Consolido strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema		anni
che con Decreto n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, ha determina	l D.A. n. 409 del 27 maggio 2	022, - pesa
che con Decreto n dell'Assessore del ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie privato - branca per l'anno 2020 de	la Salute della Regione Sicili e di specialistica ambulatorial	ana, - e da ativo
che l'aggregato di spesa per la branca	_ assegnato all'Azienda Sani ad euro o del ticket e della quota a Legge del 15 luglio 2011, n.	taria -
;articolo 17, comma 6 e ss.mm.ii. da con che l'Azienda con nota di convocazione prot. n;procedimento di negoziazione del <i>b</i>	del ha dato avvi oudget individuale per l'anno 2	io al - 2020
che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé o	mella relativa all'intero anno 3	2020 -

,Le parti come sopra individuate

;l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integral l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone de Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali negoziano preventivamente con le strutture sani l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggre determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmaz ;regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bila il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, con il quale ;stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anni 2020-zi il D.A. n del con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - bila con il quale sono stati deter	che i - itarie egati cione ancio sono - 2023 ranca - to di
Stipulano quanto segue	
Art. 1 PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui intera richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n del dal quale il presente contratti .origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogn	to trae
Art. 2 OGGETTO E BUDGET	
L'ammontare del <i>budget</i> attribuito, con il presente contratto, allo specialista e/o alla struttura specialistica per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato per l'anno 2020 in euro	.1
Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" .e correlate alla patologia oncologica accertata	.2
Le prestazioni devono comunque avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente .all'ordinato fisiologico andamento della domanda	.3
L'ammontare del <i>budget</i> di cui al punto 1 attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica è comprensivo delle prestazioni erogate ai pazienti extra regione, se non diversamente disposto nel D.A. n del Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di .tali prestazioni	.4
Art. 3 FLUSSI INFORMATIVI	
Lo specialista e/o la struttura specialistica è tenuto a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizioni vincolanti per la liquidazione delle prestazioni	.1
Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle .prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli	.2
Lo specialista e/o la struttura specialistica è tenuta altresì a trasmettere mensilmente al SistemaTS il flusso xml ex comma 5 dell'art 50 della legge 326/2003 (flusso "ex comma 5"), completo di tutte le prestazioni rendicontate con il flusso regionale M, avendo cura di verificare le eventuali segnalazioni	.3

di anomalie o scarti da parte del Sistema TS al fine di integrare i dati trasmessi con la finalità di allineare il valore del flusso xml al valore del flusso M; nel caso di disallineamenti o di reiterati ritardi nella trasmissione dei flussi o di errori o mancato allineamento tra flusso M ed XML del .citato comma 5, saranno sospese le liquidazioni

Art. 4 REMUNERAZIONE

La remunerazione delle prestazioni allo specialista e/o alla struttura specialistica	.1
avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto	.1
Lo specialista e/o la struttura specialistica eroga le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione al <i>budget</i> assegnato, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di .(sotto dei 6 anni	.2
Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, .dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo	.3
Art. 5 FLUSSI FINANZIARI	
A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del <i>budget</i> assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei .flussi delle prestazioni e delle relative fatture	.1
Per l'anno 2020 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro 90giorni dalla data di pubblicazione del D.A Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2020. La struttura ha l'obbligo di emettere le note di credito entro i termini previsti dalla norma vigente. In mancanza l'ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle .Entrate territorialmente competente	.3
Art. 6 CESSIONI	
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le .cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP	.1
Art. 7 NORMATIVA-RISERVATEZZA/ATTIVITA' DI CONTROLLO	
Lo specialista e/o la struttura specialistica, in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la Sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di :stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a	.1

- denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale ;sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali
- rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di ;lavoro, in materia previdenziale
- rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. (c n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; ;prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010
- erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. :412/1991
- ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro (e subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP. e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni ;successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

(f

- porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando ;(comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta
- comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della (g ¹;compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge
- garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello (h ;regionale
 - i) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, (i ...n.33 e s.m.i
- La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto

Art. 8 'MONITORAGGIO ATTIVITA

L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dallo specialista e/o dalla struttura specialistica, sull'appropriatezza delle prestazioni e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto

Art. 9 (ALIMENTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE

Con	la sottoscrizione	del presente	contratto lo	specialista	e/o la stru	uttura spec	ialistica pri	vata
		assume	l'impegno	di avviare	le proce	dure per	l'alimentaz	ione
conti	nuativa e tempest	iva del Fascico	olo Sanitario	Elettronico	con i dati	ed i docum	enti relativi	alle
prest	azioni erogate sia	nell'ambito	del SSR, sia	al di fuori	dello stes	so. I refert	i di laborat	orio
d'ana	alisi devono essere	conferiti nel f	formato CDA	2-HL7, gli a	altri referti i	nel formato	pdf, second	lo le
	.speci	fiche pubblica	te nella relati	va sezione d	el sito www	w.rssalute.it	dedicato al	FSE

		-	-
	4	1	(
4	rt.	•	

.Nel caso di società 1

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2020, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, il suddetto specialista e/o la struttura specialistica privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi

Art. 11 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata accetta espressamente completamente e incondizionatamente che, in caso di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all'art. 5 "Flussi Finanziari", punto 3, l'Azienda procederà alla sospensione dell'accreditamento nei confronti degli erogatori privati accreditati inadempienti, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), fatto salvo il diritto ad adire l'Autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ...s.m.i

In tale ultimo caso, le AA.SS.PP. accantoneranno, a valere sul corrispondente aggregato, le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso

Art. 12 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che interesse a richie. Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico della parte che interesse a richie.	ne ha derla
	4110 0
Art. 13 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE	
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del prescontratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata conservizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti .sottoscritti tra le parti contr	on il ne ha _con i atti
Letto, confermato e sottoscr	itto
Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura	a
Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di	

Lo specialista/il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli .articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13 che accetta espressamente

Letto, confermato e sottoscrit	itto
Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura	
Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di	